

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), adottato dal consiglio di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”), disciplina le attribuzioni del comitato per il controllo interno (il “**Comitato per il Controllo Interno**” ovvero anche solo il “**Comitato**”).
- 1.2. Per quanto non espressamente stabilito, si intendono richiamate le norme di legge e dello statuto sociale che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 2

COMPETENZE

- 2.1. Il Comitato assiste il consiglio di amministrazione - che ne è responsabile - nella verifica periodica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, nella misura in cui tali attività non siano riservate per legge alla competenza del collegio sindacale.
- 2.2. Nei limiti di cui sopra, il Comitato ha funzioni consultive e propositive nei seguenti ambiti:
- (i) definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;
 - (ii) individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (di seguito, l’“**Amministratore Esecutivo**”);
 - (iii) monitoraggio ed informativa al consiglio di amministrazione in merito alle attività di *compliance* su scala mondiale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle relazioni con le autorità di regolamentazione e controllo in materia di gioco, finanza e mercati;
 - (iv) valutazione, con cadenza semestrale, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - (v) descrizione degli elementi essenziali del sistema di controllo interno e valutazione dell’adeguatezza complessiva dello stesso nella relazione annuale sulla *corporate governance*.

2.3 Sempre nei limiti di cui sopra, il Comitato è inoltre investito delle seguenti funzioni:

- (i) esprimere, su richiesta dell'Amministratore Esecutivo, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali per la Società e le sue controllate nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- (ii) esaminare e discutere il piano di lavoro preparato dal soggetto preposto al controllo interno e le relazioni periodiche trasmesse dallo stesso;
- (iii) riferire al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, ovvero all'Amministratore Esecutivo in caso di urgenza, sull'attività svolta dal Comitato e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (iv) proporre le iniziative opportune per migliorare le procedure di controllo o comunque per evitare di esporre la Società a rischi;
- (v) svolgere gli ulteriori compiti che il consiglio di amministrazione ritenga opportuno attribuire al Comitato.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE

- 3.1.** Il Comitato per il Controllo Interno è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il compenso, ed è composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).
- 3.2.** Almeno un membro del Comitato deve possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi a cura del consiglio di amministrazione al momento della nomina.
- 3.3.** Il Comitato dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione. Pertanto, qualora il consiglio venga a cessare, ai sensi di legge e di statuto, il Comitato cesserà automaticamente.
- 3.4.** Qualora per revoca, dimissioni, o per qualunque altra causa, venga a mancare uno dei membri del Comitato, anche quale conseguenza automatica della cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede alla integrazione del Comitato stesso, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 4

PRESIDENTE

- 4.1 Il consiglio di amministrazione provvede ad attribuire le funzioni di presidente ad uno dei consiglieri nominati membri del Comitato. Al presidente competono il coordinamento e la programmazione dell'attività del Comitato, la convocazione delle relative riunioni, la guida nello svolgimento delle stesse e la rappresentazione in consiglio delle proposte, delle raccomandazioni e in generale delle risultanze dei lavori del Comitato.
- 4.2 Il Comitato è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal membro del Comitato più anziano di carica o, in caso di parità, di età anagrafica.

ARTICOLO 5

RIUNIONI

- 5.1. Il Comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno uno dei suoi membri ovvero del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato o, se diverso, dell'Amministratore Esecutivo, ovvero del presidente del collegio sindacale, presso la sede sociale o altrove. In ogni caso, il Comitato sarà convocato prima delle riunioni del consiglio di amministrazione e/o, qualora costituito, del comitato esecutivo convocati per deliberare sulle materie rientranti nella sua competenza.
- 5.2. La convocazione del Comitato avviene mediante comunicazione sottoscritta dal presidente ed indirizzata agli altri membri del Comitato e al presidente del collegio sindacale e recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, *telex* o messaggio di posta elettronica almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine minimo può essere ridotto, con preavviso telefonico.
- 5.3. Il Comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri. Il Comitato è comunque validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ed il presidente del collegio sindacale o altro sindaco dal medesimo designato, e siano tutti a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.
- 5.4. Le riunioni del Comitato saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dal segretario della riunione, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché di scambiare documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.
- 5.5. Alle riunioni, su invito del presidente, possono intervenire, con riferimento a tutti ovvero a singoli punti all'ordine del giorno, il soggetto preposto al controllo interno, ed altri soggetti, anche non necessariamente dipendenti della Società o di sue controllate, la cui partecipazione sia ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.

- 5.6. Le delibere sono adottate a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 6

VERBALIZZAZIONE

- 6.1 Il Comitato nomina un segretario, scelto anche al di fuori del Comitato, che cura la verbalizzazione delle riunioni.
- 6.2 Una volta approvati, i verbali delle deliberazioni del Comitato, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono trascritti a cura del segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato per il Controllo Interno, e conservati a cura della direzione Corporate Affairs della Società insieme agli altri libri sociali.

ARTICOLO 7

RISERVATEZZA

I componenti del Comitato, nonché i partecipanti alle riunioni e gli aventi accesso al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato, sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia o fatto di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 8

APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione, e può essere modificato con delibera del medesimo consiglio di amministrazione, anche su proposta del Comitato.